

N. R.G. [REDACTED]

**TRIBUNALE DI TRIESTE**

Sezione Civile – Volontaria Giurisdizione

Il Giudice designato

vista l'istanza di liquidazione del patrimonio presentata in data 10.5.2019 ai sensi dell'art. 14 *ter* L. 27.1.2012, n. 3 da [REDACTED] rappresentato e difeso dall'avv. [REDACTED]

esaminate la documentazione allegata, nonché la relazione integrativa, richiesta con provvedimento dd. 13.6.2019, depositata il 16.7.2019 dal dott. Cesare Magnarin, designato gestore della crisi dall'Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento della Camera di Commercio Venezia Giulia Trieste e Gorizia;

ha pronunciato il seguente

**DECRETO**

premesso che il ricorrente ha chiesto di essere ammesso alla procedura di liquidazione del patrimonio ex art 14 *ter* legge 3/12, con finale esdebitazione dai debiti non soddisfatti, in relazione ad una complessiva esposizione debitoria di Euro 170.439,56, costituita:

- quanto a Euro 62.392,18 da debiti privilegiati in via ipotecaria, di cui Euro 54.691,27 per residuo di mutuo ipotecario nei confronti di [REDACTED] e il resto per oneri condominiali dovuti al [REDACTED]

- quanto a Euro 108.047,38 da debiti chirografari, in essi inclusa la parte ipotecaria non soddisfatta dalla liquidazione e perciò degradata;

rilevato che il patrimonio da liquidare e messo a disposizione dei creditori è costituito:

- dall'immobile in piena proprietà sito in [REDACTED] oggetto di esecuzione immobiliare pendente sub n. [REDACTED] RGE, del valore stimato in Euro 36.900,00



- dalla quota indivisa di [REDACTED] oggetto della medesima esecuzione immobiliare, del valore stimato in Euro 4.700,00

- dalla somma di Euro 2.760,00 annui (alimentata da una quota mensile, quantificata in Euro 130,00, della retribuzione da lavoro dipendente, e dalla quota di Euro 1.200,00 della c.d. tredicesima) per cinque anni, per complessivi Euro 13.800,00

Per un totale attivo patrimoniale di Euro 55.400,00 (oltre all'eventuale ricavato dalla vendita

- Euro 5.000,00 - indicata peraltro come di difficile realizzazione, di [REDACTED]

[REDACTED] da destinare in primo luogo al pagamento delle spese di procedura, quantificate in Euro 10.039,39 e per il residuo ai creditori;

rilevata, preliminarmente, la competenza per territorio del Tribunale di Trieste;

osservato:

a) che non ricorrono le condizioni di inammissibilità di cui all'articolo 7, comma 2, lettere a) e b) L. 3/2012 (richiamato dall'art. 14 *ter*, I comma), non risultando il ricorrente soggetto a procedure concorsuali previste dalla legge fallimentare, né avendo fatto ricorso nei precedenti cinque anni ai procedimenti regolati dalla L. 3/2012;

b) che è stata allegata al ricorso e successivamente integrata in data 28.5.2019, la documentazione prescritta dal secondo comma dell'art. 9 L. 3/2012, e dal terzo comma dell'art. 14 *ter* L. 3/2012, la quale consente di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale del debitore, e di riscontrarne la condizione di sovraindebitamento come intesa dall'art. 6, II comma lett. a) L. 3/2012, alla luce, in particolare, dell'entità della complessiva situazione debitoria raffrontata con l'ammontare del reddito da lavoro attualmente percepito e l'ulteriore attivo liquidabile, e tenuto conto delle spese correnti per sé e il figlio minore;

c) che è stata altresì allegata la relazione particolareggiata dell'O.C.C., contenente:

- l'indicazione delle cause dell'indebitamento, individuate nel peggioramento delle condizioni economiche del ricorrente, perito industriale e laureato in ingegneria industriale, il quale ha visto fortemente contrarsi l'originario reddito da lavoro, pari a circa Euro

[REDACTED] mensili, percepito quale consulente in forza di rapporto, cessato nel [REDACTED] con la

[REDACTED] cui sono seguiti il lavoro prestato, formalmente,



quale dipendente dal [REDACTED] di una impresa individuale dallo stesso aperta [REDACTED] con un compenso, comprensivo di rimborso spese, di Euro [REDACTED] mensili, e quello attualmente svolto – dopo una breve parentesi quale lavoratore autonomo - con contratto a tempo indeterminato per la [REDACTED] con retribuzione netta di Euro [REDACTED] mensili circa, non essendo più in grado conseguentemente di adempiere con regolarità i debiti relativi alla restituzione del mutuo ipotecario stipulato nel 2008 per l'acquisto dell'abitazione familiare e del prestito personale in seguito acceso, né i contributi all'ente previdenziale di competenza, essendo altresì gravato, a seguito della separazione prima e del divorzio poi, dell'obbligo di mantenimento dell'ex coniuge (obbligo attualmente cessato) e di quello (tuttora in essere) del figlio minore;

- l'esposizione delle ragioni che impediscono al ricorrente di adempiere, costituite dall'insufficienza della retribuzione percepita rispetto all'ammontare dei debiti;
- il resoconto sulla solvibilità del debitore negli ultimi cinque anni, ove si dà atto dell'alienazione, con atto dd. 25.10.2014, della quota di [REDACTED] il cui ricavato (Euro 41.666,66) è stato destinato in parte all'acquisto e all'operatività dell'azienda [REDACTED] e per altra parte al pagamento dei ratei arretrati di mantenimento in favore della moglie;

rilevato che dalla relazione appaiono esclusi profili di negligenza del debitore nell'assumere volontariamente le obbligazioni, né emergono atti del ricorrente impugnati dai creditori;

osservato che l'O.C.C. ha, con relazione integrativa dd. 15.7.2019, provveduto a chiarire tutti i profili di criticità evidenziati nel decreto interlocutorio dd. 13.6.2019, riguardanti l'indicazione e quantificazione dei crediti ipotecari ulteriori rispetto a quello di [REDACTED]

[REDACTED] ( [REDACTED] ), le modalità di collocazione delle spese in prededuzione della procedura (fatte in origine gravare esclusivamente sulla massa immobiliare, e ora correttamente calcolate proporzionalmente anche sulla massa mobiliare), l'aggiornamento del complessivo debito chirografario per effetto dell'aggiunta della parte di credito ipotecario non soddisfatta e per l'effetto degradata;



rilevato infine che, soddisfacendo la domanda i requisiti di cui all'art. 14 *ter* L. 3/2012, e non sussistendo atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni, va dichiarata l'apertura della procedura di liquidazione, con nomina quale liquidatore dello stesso gestore della crisi designato dall'O.C.C. (v. art. 15, VIII co. L. 3/2012);

**P.Q.M.**

visti gli artt. 14 *ter* ss. L. 3/2012

- dichiara aperta la procedura di liquidazione;
- nomina quale liquidatore il dott. Cesare Magnarin, con studio in Trieste;
- dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive ne' acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
- stabilisce che la domanda e il presente decreto siano pubblicati, a cura del liquidatore, all'albo del Tribunale e in via telematica presso la CCIAA di Trieste;
- ordina l'annotazione, a cura del liquidatore, del decreto nel Libro Fondiario in relazione ai beni immobili oggetto di liquidazione;
- ordina la consegna al liquidatore dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
- autorizza il debitore a trattenere, ai fini del proprio mantenimento e di quello della famiglia, la differenza, su base mensile, tra l'importo della retribuzione e la somma di Euro 1.870,00, differenza pari – a oggi – a Euro 130,00, salvi eventuali successivi aggiornamenti;
- dispone che il liquidatore provveda agli incombeni previsti dagli artt. 14 *sexies*, 14 *octies*, 14 *novies* L. 3/2012;
- dispone che il liquidatore presenti un rapporto riepilogativo con cadenza semestrale.

**Si comunichi al ricorrente e al dott. C. Magnarin.**

Trieste, 19.8.2019

Il Giudice  
dott. Daniele Venier

